

REGOLAMENTAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE

Prot. N. CL. 552/03

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del *Benedizionale*: « Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria.

La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi stipulati con la Repubblica Italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarla e disciplinarla in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Viste le disposizioni contenute nei nn. 1030 e 1031 del X° Sinodo diocesano, i decreti vescovili del 29 novembre 1964 e del 27 giugno 1985;

DECRETIAMO

che nella nostra diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per:

- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria e ogni venerdì non festivo alle ore 15.00 la memoria della morte del Signore.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale dall'Ordinario diocesano

2. Il suono delle campane, per le finalità sopra indicate, è consentito:

- nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 21.00
- nei giorni festivi dalle ore 7.30 alle ore 21.00

Ovunque si farà eccezione in caso di celebrazioni eucaristiche al di fuori di questi orari e per le celebrazioni della Messa della Notte di Natale e della Veglia Pasquale.

./.

3. Si conservi la cristiana consuetudine di annunciare il transito all'eternità di un membro della comunità parrocchiale, utilizzando una sola campana per la durata di un minuto circa, senza distinzione di persone, fatta eccezione, secondo le usanze locali, per la morte del parroco o di altro ministro ordinato in servizio presso la parrocchia.
4. Per le diverse funzioni (Messa, funerali, matrimoni, battesimi comunitari) il segnale dato dalle campane sia uno solo. Si può fare eccezione per le funzioni particolarmente solenni. È, tuttavia, consentito nei funerali, secondo la tradizione, accompagnare il feretro dalla casa alla chiesa con i rintocchi di una sola campana.
5. Il suono a distesa o il concerto sono consentiti solamente nelle solennità dell'anno liturgico e in quelle tradizionali della parrocchia. Anche in questi casi, tuttavia, la durata del suono sia limitata nel tempo, nel rispetto degli orari indicati al punto 2 e delle modalità indicate al punto 6.
6. Il suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche deve essere contenuto entro i limiti di una durata moderata, con eccezione nelle solennità.
7. L'intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.
8. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 siano sospesi i rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore 0, al più, alle mezz'ore, e non essere ripetuti.
9. Nel suono delle campane, i campanari, i sacrestani e tutti gli addetti al culto dipendono esclusivamente dall'autorità del parroco e del Rettore della Chiesa o del Santuario.
10. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Il Presente Decreto entrerà in vigore immediatamente con la promulgazione sul Bollettino ufficiale "La Diocesi di San Bassiano", n. 8 dell'anno 2003.

Dato a Lodi, dalla Curia Vescovile, 22 dicembre 2003

† GIACOMO CAPUZZI
Vescovo

Sac. GIACOMO SAVARÈ
Cancelliere Vescovile